



Anno Prop. : 2015
Num. Prop. : 675

Determinazione n. 626 del 10/04/2015

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA CHIUSURA DEFINITIVA DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI CON SEDE IN LOCALITÀ CÀ RAFANETO DI BARCHI (PU).
DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N° 152, PARTE II, TITOLO III BIS ARTICOLO 29
NONIES DECRETO LEGISLATIVO 13 GENNAIO 2003, N. 36, ARTICOLO 12

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 10 - RISCHIO SISMICO - AMBIENTE - AGRICOLTURA - FONTI
RINNOVABILI - PIANIFICAZIONE AMBIENTALE

ING. MONTONI FABRIZIO

VISTO

- la legge 7 agosto 1990, n° 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e le sue successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;
- l'articolo 12 (procedura di chiusura) del suddetto Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Norme in materia di discariche), il quale prevede che la procedura di chiusura della discarica o di una parte di essa è avviata: **a)** nei casi, alle condizioni e nei termini stabiliti dall'autorizzazione; **b)** nei casi in cui il gestore richiede ed ottiene apposita autorizzazione della Regione competente per territorio; **c)** sulla base di specifico provvedimento conseguente a gravi motivi, tali da provocare danni all'ambiente e alla salute, ad iniziativa dell'Ente competente per territorio;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 (Norme in materia ambientale) e le sue successive modifiche ed integrazioni, di seguito indicati complessivamente come "Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 1. n. 420 del 17/11/1998 e successive modifiche,

concernenti rispettivamente, la responsabilità dirigenziale e le competenze dei dirigenti dei Servizi;

- la Delibera della Giunta Regionale della Regione Marche n. 639 del 03/04/2002 “Leggi Regionali n. 38/1998, n. 45/1998, n. 13/1999, n. 10/1999 - Conferimento delle funzioni amministrative agli enti locali e trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali correlate.”;

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, “Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed integrazioni, tra le quali il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;

- il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

- la Legge Regionale n° 24 del 12 ottobre 2009 “Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati” e, nella fattispecie, l’articolo 3 (Funzioni delle Province), della medesima legge;

- la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 417 del 20.11.2009, ad oggetto “Competenze amministrative in materia di autorizzazioni ambientali (A.I.A.) ed applicazione delle fasi istruttorie. Decreto Regionale 12 giugno 2007, n. 6. Legge Regionale 24 dicembre 2007, n. 37”, che affida all’Ufficio 4.3.3.1 dell’Ente, le funzioni in materia di A.I.A., secondo le prescrizioni di cui al Decreto Legislativo n° 59 del 18.02.2005 ed al trasferimento delle competenze disposto con le Leggi Regionali 12.06.2007, n.6 e 24.12.2008, n. 37 approvando nel contempo i documenti per l’istruttoria e la domanda A.I.A.;

- La Delibera di Giunta Regionale Marche n° 1547 del 5 ottobre 2009, avente ad oggetto “Adeguamento ed integrazioni delle tariffe ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 aprile 2008 – modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (oggi Titolo III – bis (Autorizzazione Integrata Ambientale), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)”;

- l’Allegato I alla suddetta Delibera Regionale n° 1547/2009 - (Punto 1.2), il quale esplica i concetti di modifica sostanziale e non sostanziale per gli impianti dotati di A.I.A , contemplando, tra le modifiche non sostanziali, quelle che necessitano di

aggiornamento dell'autorizzazione, tramite revisione del provvedimento autorizzativo AIA da parte dell'Autorità competente;

- l'articolo 29 – nonies (Modifica degli impianti o variazione del gestore) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale, al comma 1, enuncia che: *“il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera 1 – bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate”;*

- il documento istruttorio Prot.n. 20010 del 27.03.2015 redatto dal Dott. Massimo Baronciani, ed allegato alla presente Determinazione;

CONSIDERATO

Che la Discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Rafaneto di Barchi (PU) risulta autorizzata con Determinazione Regionale n.55/VAA_08 del 21.05.2010 (“Decreto Legislativo n° 59/2005. Discarica per rifiuti non pericolosi, località Cà Rafaneto, Comune di Barchi (PU). Comunità Montana del Metauro – Zona E – con sede in Fossombrone – **rilascio AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**”), attualmente vigente ed attestante la conformità sia al Decreto Legislativo 03.04.2006 n.152 che al Decreto Legislativo 13.01.2003 n.36.

RITENUTO

- di condividere le risultanze del documento istruttorio allegato alla presente Determinazione;

- che quanto sopra attesti, di fatto, la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti rilevanti per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle modifiche non sostanziali ai sensi dell'articolo 29 – nonies del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- che sia pienamente applicabile la Delibera di Giunta Regionale Marche n° 1547 del 5 ottobre 2009, avente ad oggetto *“Adeguamento ed integrazioni delle tariffe ai sensi*

dell'articolo 9, comma 4, del Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 aprile 2008 – modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (oggi Titolo III – bis (Autorizzazione Integrata Ambientale), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)”;

- che l'Allegato I alla suddetta Delibera Regionale n° 1547/2009 - (Punto 1.2), esplica i concetti di modifica sostanziale e non sostanziale per gli impianti dotati di A.I.A., contemplando, tra le modifiche non sostanziali, quelle che necessitano di aggiornamento dell'autorizzazione, tramite revisione del provvedimento autorizzativo AIA da parte dell'Autorità competente;

FATTA SALVA la transitorietà del presente atto in virtù di eventuali successive modifiche, rettifiche, integrazioni, aggiornamenti, diffide, sospensioni e revoche, anche a seguito di atti emanati dalle competenti autorità legislative, esecutive e giudiziarie.

VISTI

- gli articoli 41, 42 e 44 dell'adeguamento del Regolamento dell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera della Giunta Provinciale 11 luglio 2003, n° 272 che modifica ed integra le disposizioni di cui alla Delibera della Giunta Provinciale 17 novembre 1998, n° 420, concernenti la responsabilità dirigenziale e le competenze dei Dirigenti di Servizio;

- l'articolo 56 dello Statuto di questa amministrazione provinciale concernente le funzioni dirigenziali connesse all'affidamento delle responsabilità di Servizio.

Per quanto sopra esposto:

Vista la Delibera della Giunta Provinciale n. 80 del 10/05/2012 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2011/2013 ai sensi dell'art. 169 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*”.

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 “*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*”, ed in particolare:

- l'articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;
- l'articolo 147 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa;

Visto l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis, comma 1 del Decreto Legislativo n° 267/2000, come introdotto dall'art. 3 comma 1 del Decreto Legge 10.10.2012, n. 174.

DETERMINA

- **di autorizzare**, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29 – nonies (modifica degli impianti o variazione del gestore) del Decreto Legislativo 03/04/2006 n° 152, ed ai sensi del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, articolo 12 (Procedura di chiusura) la CHIUSURA DEFINITIVA DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI CA' RAFANETO DI BARCHI (PU) A FAVORE DELL'ENTE GESTORE DELL'IMPIANTO RAPPRESENTATO DAL COMUNE DI BARCHI – Piazza Vittorio Emanuele, 6 – 61040 Barchi (PU) di cui si riportano i dati identificativi:

Ragione Sociale: **Comune di Barchi:**

P.IVA/CF: **00651280414**

Sede legale e amministrativa: **Comune di Barchi (PU)**

Sede impianto: **Cà Rafaneto di Barchi (PU)**

- **di stabilire** che il presente atto integra la precedente *Determinazione Regionale A.I.A. n. 55/VAA_08 del 21 maggio 2010* avente ad oggetto: "Decreto Legislativo n° 59/2005. Discarica per rifiuti non pericolosi, località Cà Rafaneto, comune di Barchi (PU). Comunità Montana del Metauro – zona E – con sede in Fossombrone – rilascio AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE", risultando così, il Comune di Barchi, in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale oggi regolamentata dal Titolo III bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in luogo del precedente Decreto Legislativo 59/2005, oggi abrogato;

- **di stabilire** che il presente atto si connette organicamente alla summenzionata *Determinazione Regionale n. 55/VAA_08 del 21 maggio 2010* avente ad oggetto: "*Decreto Legislativo n° 59/2005. Discarica per rifiuti non pericolosi, località Cà Rafaneto, comune di Barchi (PU). Comunità Montana del Metauro – zona E – con sede in Fossombrone – rilascio AUTORIZZAZIONE INTEGRATA*

- **di stabilire** che, per quanto sopra, rimane fatto salvo quanto ulteriormente prescritto dalla *Determinazione Regionale n. 55/VAA_08 del 21 maggio 2010;*

- **di stabilire** che il presente atto integra, inoltre, il percorso post - gestionale iniziato con la precedente Determinazione n. 607 del 07/04/2014 avente ad oggetto: DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N° 152, PARTE II, TITOLO III BIS -ARTICOLO 29 NONIES - DECRETO LEGISLATIVO 13 GENNAIO 2003, N. 36 - AUTORIZZAZIONE ALLA CESSAZIONE DELLE FASI DI CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO LA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI CON SEDE IN LOCALITÀ CÀ RAFANETO DI BARCHI (PU);

- **di precisare** che il mancato rispetto di quanto altro prescritto con il presente atto ed eventuali successivi aggiornamenti, modifiche ed integrazioni, comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 29 quattordicesimi (Sanzioni) di cui al Titolo III bis, Parte II, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché l'espletamento dei conseguenti doveri d'ufficio nei confronti della Autorità Giudiziaria;

- di precisare che l'avvenuto esito positivo dell'ispezione condotta in data 6 dicembre 2014 non comporta, in alcun caso, una minore responsabilità per il gestore relativamente alle condizioni, stabilite dall'autorizzazione AIA (Determina Dirigenziale n° 55/VAA_08 del 21 maggio 2010: "Decreto Legislativo n° 59/2005. Discarica per rifiuti non pericolosi, Località Cà Rafaneto, comune di Barchi. Comunità Montana del Metauro – Zona E – con sede in Fossombrone (PS). Rilascio Autorizzazione Integrata Ambientale"), evidenziando altresì che anche dopo la chiusura definitiva della discarica, il gestore è responsabile della manutenzione, della sorveglianza e del controllo nella fase della gestione post-operativa per tutto il tempo durante il quale la discarica può comportare rischi per l'ambiente.

- **di precisare** che la presente determina si intende rilasciata:

- a) fatti salvi ed impregiudicati i diritti e gli interessi di soggetti terzi;
- b) in osservanza di tutte le leggi ed i regolamenti in vigore, anche se non espressamente richiamati nel presente atto.

- **di dare atto che il responsabile dell'istruttoria e del procedimento è il Dott. Massimo Baroncini, Capoufficio dell'Ufficio 10.3.1** – Autorizzazioni agli impianti di Gestione dei Rifiuti; del Servizio 13 dell'Amministrazione Provinciale di Pesaro ed Urbino con sede in Via Gramsci, 7 in Pesaro e che gli atti concernenti la presente fattispecie possono essere visionati presso il responsabile suddetto;

- **di considerare** che sono fatti salvi specifici e motivati provvedimenti restrittivi o integrativi da parte delle Autorità Sanitarie competenti per quanto riguarda la protezione della Salute Pubblica;

- **di rappresentare**, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n° 241 e sue successive modifiche ed integrazioni., che la presente Determinazione può

essere impugnata dinanzi al TAR Marche con ricorso giudiziale entro e non oltre il termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento della medesima, oppure entro 120 giorni dal ricevimento con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n.1199/1971.

Si attesta inoltre che dal presente atto non deriva, né può comunque derivare, un impegno di spesa a carico della Provincia di Pesaro e Urbino.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 10

Ing.Fabrizio Montoni

(Sottoscritto con firma digitale)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA CHIUSURA DEFINITIVA DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI CON SEDE IN LOCALITÀ CÀ RAFANETO DI BARCHI (PU). DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N° 152, PARTE II, TITOLO III BIS ARTICOLO 29 NONIES DECRETO LEGISLATIVO 13 GENNAIO 2003, N. 36, ARTICOLO 12
--

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 675 / 2015

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, lì 31/03/2015

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 10

ING. FABRIZIO MONTONI

(Sottoscritto con firma elettronica)

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto.....in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia cartacea è conforme all'originale della determinazione n..... delfirmata digitalmente comprensiva di n.... allegati, e consta di n.....pagine complessive, documenti tutti conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro, ___ / ___ / ___

TIMBRO

Firma _____ --



Prot.Int.n. 20010 del 27.03.2015

Pesaro, 27.03.2015

Class 011-12-2

Fasc. 24/2012

Al Dirigente del Servizio 10
Ing.Fabrizio Montoni
SEDE

OGGETTO: Autorizzazione alla chiusura della Discarica per rifiuti non pericolosi con sede in Località Cà Rafaneto di Barchi (PU) – Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, Parte II, Titolo III bis – art. 29 nonies – articolo 213. Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n° 36, articolo 12.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

VISTO,

- che la Discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in località Cà Rafaneto di Barchi (PU) è autorizzata con Determinazione Regionale n. 55/VAA_08 del 21 maggio 2010 avente ad oggetto: “*Decreto Legislativo n° 59/2005. Discarica per rifiuti non pericolosi, località Cà Rafaneto, comune di Barchi (PU). Comunità Montana del Metauro – zona E – con sede in Fossombrone – rilascio AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE*”, risultando il Comune di Barchi, ente gestore dell’impianto, in possesso dell’Autorizzazione Integrata Ambientale medesima, oggi regolamentata dal Titolo III bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in luogo del precedente Decreto Legislativo 59/2005, oggi abrogato;

- che il Comune di Barchi in qualità di ente gestore entrava successivamente in possesso dell’Autorizzazione Provinciale n. 2024 del 10 ottobre 2013, avente ad oggetto: “DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N° 152, PARTE II, TITOLO III BIS - ARTICOLO 29 NONIES - DECRETO LEGISLATIVO 13 GENNAIO 2003, N. 36 - AUTORIZZAZIONE ALL'INTRODUZIONE DI VARIANTE NON SOSTANZIALE - COMUNE DI BARCHI PIAZZA V. EMANUELE, N. 6 - 61040 BARCHI (PU) - IMPIANTO DI DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI CON SEDE IN LOCALITÀ CÀ RAFANETO DI BARCHI (PU)”, mediante la quale la Provincia di Pesaro – Urbino autorizzava l’introduzione

P.O. 10.3 Tutela e risanamento delle acque Gestione e prevenzione rifiuti - Dott. Giulio Boccioletti

Ufficio 10.3.1 – Autorizzazioni impianti gestione rifiuti – Capoufficio Dott. Massimo Baronciani

Pesaro, viale Gramsci 7 - 61121 tel. 0721.359.2751 fax 0721.33781

Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it

e-mail:m.baronciani@provincia.ps.it - <http://www.provincia.ps.it>



di modifiche non sostanziali al Piano Finanziario, introdotte dall'Ente proponente mediante domanda assunta agli atti con protocollo n° 9424 del 4 aprile 2013;

- che il *Piano Finanziario*, oggetto di revisione veniva redatto ai sensi del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche, articolo 8 -domanda di autorizzazione e allegato 2, punto 1 al decreto medesimo) e successivamente, mediante il procedimento all'uopo sviluppato, sottoposto ad aggiornamento resosi necessario in seguito all'evoluzione dei nuovi costi di gestione dell'impianto, alle previsioni delle successive entrate nonché all'avvenuta effettuazione degli investimenti ed accantonamenti effettivi al dicembre 2012;

- che nel suddetto atto si stabiliva che la cessazione dei conferimenti, avvenisse entro il 31 dicembre 2013, e ciò relativamente a quanto previsto dalla stessa documentazione acquisita agli atti, ovvero previsto all'interno della documentazione all'uopo presentata ed ivi riportata:

a) *Relazione illustrativa e descrittiva all'interno della quale, l'ente Gestore, motivava la necessità di provvedere alla revisione ed attualizzazione del Piano Finanziario originario, non più in linea con l'evoluzione dei costi sostenuti e con gli investimenti oggettivamente imprescindibili;* b) *analisi dei suddetti costi d'investimento della chiusura finale del corpo discarica, recupero ambientale e capping finale che sono da ritenersi incrementati rispetto alle ipotesi del Piano Finanziario redatto nell'anno 2008;* c) *analisi dei nuovi costi, emersi in relazione all'acquisto di un tritovagliatore con caricatore e di un trattore munito di stenditelo nel rispetto delle prescrizioni normative;* d) *analisi delle spese di gestione operativa e post operativa;*

- che la successiva ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N° 01/2014, emanata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 191 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e *ss.mm.ii.* Prot. Gen. n. 2017/2014, avente ad oggetto: *Ordinanza ai sensi dell'art. 191 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'art. 3 della Legge Regionale 12 ottobre 2009, n. 24, disponeva la cessazione dei conferimenti dei rifiuti e di esercizio provvisorio temporaneo;*



- che in seguito alla summenzionata ordinanza questa Provincia disponeva formalmente ed ufficialmente la fine delle operazioni di coltivazione e smaltimento dei rifiuti mediante cessazione dei conferimenti di rifiuti non pericolosi presso l'impianto ed interventi di copertura della massa depositata;
- che il Comune di Barchi, in data 13 gennaio 2014 mediante nota (prot. 119), avente ad oggetto: *“comunicazione di fine dei conferimenti presso la Discarica per rifiuti non pericolosi Cà Rafaneto – Comune di Barchi (PU9. Decreto di Autorizzazione Ambientale n. 55/VAA_08 del 21 maggio 2010. D.G.C.le n. 2 dell'11 gennaio 2014”* confermava la definitiva cessazione delle operazioni di accoglimento dei rifiuti con decorrenza da 18.01.2014;
- che a seguito di apposito sopralluogo effettuato in data 21 gennaio 2014, il Corpo di Polizia Provinciale redigeva il Verbale di operazioni compiute in data 22 gennaio 2014, ed avente ad oggetto: *“Discarica per rifiuti non pericolosi sita in località Cà Rafaneto di Barchi. Trasmissione documentazione”*, attestante la chiusura dei conferimenti dei rifiuti;
- che in data 8 febbraio 2014, il Comune di Barchi inoltrava, infine, il documento avente ad oggetto: *“trasmissione relazione operazioni post chiusura e pre – capping presso la Discarica per rifiuti non pericolosi Cà Rafaneto – comune di Barchi (PU). Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale n° 55/VAA-08 del 21 maggio 2010. D.G.C. n° 2 dell'11 gennaio 2014”* (prot. n° 516 /2014), mediante la quale, appunto, il gestore anticipava la successiva esecuzione delle attività finalizzate a garantire il mantenimento dei requisiti di sicurezza ambientale previsti, sia del sito che dell'area circostante;
- che il Comune di Barchi entrava infine in possesso della *Determinazione n. 607 del 07/04/2014* avente ad oggetto: DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N° 152, PARTE II, TITOLO III BIS -ARTICOLO 29 NONIES - DECRETO LEGISLATIVO 13 GENNAIO 2003, N. 36 - AUTORIZZAZIONE ALLA CESSAZIONE DELLE FASI DI CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO LA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI CON SEDE IN LOCALITÀ CÀ RAFANETO DI BARCHI (PU);
- che in data 15 maggio 2014, mediante *Deliberazione della Giunta Comunale* Numero 23 del Reg. Data 15 maggio 2014, il Comune di Barchi approvava il *“progetto esecutivo per il prelievo e asporto del terreno destinato alla copertura e riprofilatura della discarica*



comunitaria di Cà Rafaneto”, mediante il quale si disponeva in quanto necessario, il prelievo di ulteriore terreno dall’adiacente proprietà censita al foglio 17 di Barchi;

- che in data 27 ottobre 2014 (ns. prot. n° 67704 del 28 ottobre 2014) il comune di Barchi avviava il procedimento, inoltrando la domanda di autorizzazione alla chiusura della Discarica per rifiuti non pericolosi di Barchi, ai sensi degli art. 29 – ter e 29 – nonies del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 ed in ottemperanza sia al D.G.R.M. n° 1547 del 5 ottobre 2009 che dell’articolo 12 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n° 36;

CONSIDERATO,

- che la presente Autorizzazione la quale dispone la CHIUSURA DEFINITIVA della Discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Rafaneto di Barchi (PU) ottempera alle prescrizioni dell’articolo 12 (Procedura di chiusura) del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), implementandosi con il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, ”Norme in materia ambientale”e nella fattispecie, con il Titolo III – bis (Autorizzazione Integrata Ambientale), e costituendo, pertanto la condizione tecnico – applicativa pienamente organica alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale;

DATO ATTO,

- che è stata condotta un’autonoma valutazione sul contenuto della documentazione tecnica, al fine di proporre l’inserimento nell’autorizzazione, delle prescrizioni idonee a garantire la tutela dell’interesse pubblico conformemente ai principi fondamentali riguardanti la corretta gestione dei rifiuti ai sensi della Parte Quarta (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati), Titolo I (Gestione dei rifiuti), Capo I (Disposizioni generali), articolo 178 (Principi), secondo i quali: “la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella



distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo dei beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio "chi inquina paga";

- che la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali";

- che la valutazione della documentazione tecnica si è ispirata, inoltre, al precetto contenuto nell'articolo 29 – sexies (Autorizzazione Integrata Ambientale), il quale, al comma 1 dispone quanto segue: "L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi del presente decreto deve includere tutte le misure necessarie per soddisfare i requisiti di cui agli articoli 6, comma 15, e 29 – septies, al fine di conseguire in elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso";

- che la predetta autonoma valutazione ha contemplato l'avvenuta conformità dell'opera alle disposizioni specifiche contenute nell'articolo 12 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Norme in materia di discariche) secondo cui la procedura di chiusura della discarica può essere attuata solo dopo verifica della conformità della morfologia della discarica e, in particolare, della capacità di allontanamento delle acque meteoriche (...);

- che la discarica è considerata definitivamente chiusa solo dopo che l'ente territoriale competente al rilascio dell'autorizzazione, di cui all'articolo 10 del medesimo Decreto Legislativo 36/2003, ha eseguito un'ispezione finale sul sito, ha valutato tutte le relazioni presentate dal gestore, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera l) e comunicato a quest'ultimo la chiusura;

- che la discarica è stata inoltre chiusa in ottemperanza all'articolo 29 – bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale così recita: " Per le discariche di rifiuti da autorizzare ai sensi del presente titolo, si considerano soddisfatti i requisiti tecnici di cui al presente titolo se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui al Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36";

che in tal senso, il giorno 9 dicembre 2014 presso il sito di discarica in oggetto si è svolgeva un sopralluogo tecnico al fine di accertare gli elementi caratterizzanti l'azione di chiusura dell'impianto come naturale conclusione del ciclo di vita della discarica e per effetto della dichiarazione di fine conferimento dei rifiuti. Il sopralluogo promosso dall'Autorità competente



al rilascio di apposito atto amministrativo regolamentante la chiusura definitiva dell'insediamento si connetteva alle specifiche tecniche e le modalità di controllo dello stato in essere della discarica dettate dal Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n° 36 e, in particolare, al citato comma 2 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 36/03, secondo le quali la procedura di chiusura della discarica può essere attuata solo dopo la verifica, da parte dell'Autorità competente, sia della conformità morfologica della discarica medesima che della capacità di allontanamento delle acque meteoriche, insieme alla garanzia offerta dall'impianto di smaltimento di un integrale soddisfacimento di tutte le prescrizioni dettate dai criteri costruttivi e gestionali dell'impianto, questi ultimi costituiti dai Piani di Gestione Operativa, di Ripristino Ambientale di Gestione Post-Operativa, di Sorveglianza e Controllo. Presenti al momento del sopralluogo, *la Provincia di Pesaro ed Urbino, il Comune di Barchi, in qualità di ente gestore dell'impianto e l'A.R.P.A.M. di Pesaro*. Al termine dell'ispezione si attestava la bontà dei lavori effettuati sulla base degli elementi presentati in Provincia mediante il progetto complessivo dell'ottobre 2014, di modifica non sostanziale riguardante, appunto, la chiusura della Discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Rafaneto di Barchi (PU).

- *che fanno parte integrante di tale autorizzazione i seguenti documenti,*

1) Verbale di operazioni compiute, redatto dal Corpo di Polizia Locale Provinciale, in data 22 gennaio 2014, ed avente ad oggetto: "Discarica per rifiuti non pericolosi sita in località Cà Rafaneto di Barchi. Trasmissione documentazione", attestante la fine dei conferimenti dei rifiuti;

*2) Copia della Deliberazione della Giunta Comunale Numero 23 del Reg. Data 15 maggio 2014, avente ad oggetto: "Approvazione progetto esecutivo per il prelievo e asporto del terreno destinato alla copertura e riprofilatura della discarica comunitaria di Cà Rafaneto" unitamente alla seguente documentazione complementare: a) *relazione tecnica*; b) *documentazione fotografica*; c) *ELABORATO PLANIMETRIE* raffigurante l'area di asporto terreno (stato attuale – di progetto anno 2002 – stato attuale – di progetto aprile 2014); c) *ELABORATO SEZIONI* raffigurante l'area di asporto terreno (stato attuale – di progetto anno 2002 – stato attuale – di progetto aprile 2014);*



3) *Verbale di sopralluogo congiunto Provincia ed Arpam avente ad OGGETTO: Comune di Barchi (PU) – Discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Rafaneto di Barchi - PU). Relazione tecnica sugli esiti del sopralluogo effettuato in data 9 dicembre 2014, propedeutici alla procedura di chiusura dell'impianto, ai sensi dell'articolo 12 (comma 3) del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n° 36. NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152; Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n° 36; Legge Regionale n° 24 del 5 ottobre 2009.*

- che è inoltre parte integrante di tale autorizzazione la seguente DOCUMENTAZIONE TECNICA,

- a) Domanda di Chiusura ai sensi degli artt. 29 – ter e 213 del Decreto Legislativo n° 152/2006 a firma del legale rappresentante;*
- b) Relazione tecnica e descrittiva per modifiche non sostanziali per la chiusura della discarica (ELABORATO A);*
- c) Planimetria Aggiornamento regimazione idraulica superficiale; (TAVOLA N° V2).*
- d) Planimetria Aggiornamento regimazione ricircolo percolato (TAVOLA N° 14).*
- e) Planimetria Aggiornamento rete di captazione biogas (TAVOLA N° 15).*
- f) Documentazione fotografica – lavori di sistemazione pre – capping (ELABORATO B).*

RITENUTO, infine, di proporre l'adozione delle seguenti ulteriori prescrizioni finalizzate alla tutela del bene giuridico oggetto della Parte II del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con precipuo riferimento al Titolo III bis (L'Autorizzazione Integrata Ambientale).

Tutto ciò premesso, per tutti i motivi, in fatto ed in diritto, così come sopra illustrati, richiamati ed argomentati, il sottoscritto Dott. Massimo Baronciani, responsabile dell'istruttoria in oggetto, acquisite ed esperite tutte le valutazioni necessarie al fine di poter accertare la sussistenza delle condizioni per il rilascio della presente Determina, da ritenersi “modifica non sostanziale che contempla l'aggiornamento dell'autorizzazione” ed integrazione dell'“Autorizzazione Integrata Ambientale.



PROPONE

1) di autorizzare e prescrivere la CHIUSURA DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI CA' RAFANETO DI BARCHI (PU), nell'accezione di modifica non sostanziale richiedente l'aggiornamento dell'A.I.A., ai sensi degli Artt. 29 nonies e 29 ter del Decreto Legislativo n. 128 del 29 giugno 2010 (modifiche ed integrazioni al D.Lgs 152/2006), della Delibera di Giunta Regione Marche n. 1547 del 5 ottobre 2009 (punto 1.3 – allegato 1), della D.G.P. n. 417 del 20.11.2009 (punto 4.3- allegato A), nonché dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, a favore della Ditta:

Ragione Sociale: **Comune di Barchi:**

P.IVA/CF: **00651280414**

Sede legale e amministrativa: **Piazza Vittorio Emanuele, 6 - 61040 Barchi (PU)**

Sede impianto: **Loc. Cà Rafaneto di Barchi (PU)**

Legale Rappresentante: **Sig. Sauro Marcucci**

Direttore Tecnico: **Dott. Francesco Giambartolomei**

2) l'adozione delle prescrizioni proposte e condivise con *Determinazione Regionale n. 55/VAA_08 del 21 maggio 2010* avente ad oggetto: “*Decreto Legislativo n° 59/2005. Discarica per rifiuti non pericolosi, località Cà Rafaneto, comune di Barchi (PU). Comunità Montana del Metauro – zona E – con sede in Fossombrone – rilascio AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE*”, durante la fase di chiusura dell'impianto, così come nelle fasi seguenti afferenti l'arco temporale di post – gestione dello stesso;

3) di stabilire che è assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al documento approvato, se non nei modi previsti dalla documentazione approvata dalla Giunta e in particolare dal Documento di Coordinamento dei Piani;

4) di far salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri organismi;

5) di stabilire che tutte le prescrizioni, in quanto applicabili, previste dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recentemente integrato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2006, n. 4, dal Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128, e dal Decreto Legislativo 3 dicembre 2005, n. 205, e da qualsiasi altra norma anche regionale vigente in materia, si intendono richiamate come prescrizioni dell'atto autorizzativo;

P.O. 10.3 Tutela e risanamento delle acque Gestione & prevenzione rifiuti - Dott. Giulio Boccioletti

Ufficio 10.3.1 – Autorizzazioni impianti gestione rifiuti – Capoufficio Dott. Massimo Baronciani

Pesaro, viale Gramsci 7 - 61121 tel. 0721.359.2751 fax 0721.33781

Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it

e-mail: m.baronciani@provincia.ps.it - <http://www.provincia.ps.it>



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

SERVIZIO 10

RISCHIO SISMICO - AMBIENTE - AGRICOLTURA -
FONTI RINNOVABILI - PIANIFICAZIONE AMBIENTALE

- 6) di stabilire che l'inosservanza di quanto prescritto nell'atto autorizzativo comporta i provvedimenti e le sanzioni amministrative e/o penali previste dalla vigente normativa in materia ed in particolare quelle previste dal TITOLO III BIS – ARTICOLO 29 – QUATORDECIES SANZIONI del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- 7) di stabilire che il presente atto potrà essere modificato o revocato ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
F.to Dott. Massimo Baronciani

MB/mb